



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Domanda relativa a valori monetari maggiori di quelli indicati nell'atto di citazione: domanda nuova inammissibile

Il processo civile non solo si fonda sul divieto di mutatio libelli, principio espresso dal n. 1 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., ma anche sul divieto di domande nuove, dovendo per esse senz'altro intendersi quelle non proposte sin nell'atto introduttivo del giudizio, anche con specifico riferimento ai valori monetari maggiori di quelli indicati nell'atto di citazione.

### Tribunale di Milano, sentenza del 14.1.2021

...omissis...

Con atto di citazione *omissis* al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dall'attore in ragione del sinistro *omissis*.

La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento solo nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

In primo luogo va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avendo l'attore indicato sin dall'atto introduttivo le ragioni poste a fondamento della pretesa risarcitoria, vale a dire la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'impresa *omissis* s.a.s., in solido con *omissis*, per il fatto illecito posto in essere da quest'ultimo nell'esercizio della prestazione lavorativa in data 16.7.2014 presso la sede della società convenuta in *omissis*. L'attore, diversamente da quanto dedotto dalle convenute ha allegato con sufficiente precisione anche i fatti posti a fondamento della pretesa, avendo provveduto ad indicare di essere stato travolto dalla caduta di reti di materassi a causa della manovra imprudente del collega *omissis*, che li stava movimentando tramite un muletto e che ha urtato un cassone di notevoli dimensioni, presente nel cortile. Gli elementi sino ad ora sommariamente esposti si reputano del tutto sufficienti per respingere l'eccezione di nullità della citazione ex artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 comma quarto c.p.c.

Va invece dichiarata l'inammissibilità delle domande attoree per le poste di danno e i relativi valori espressi nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. perché superiori a quelle indicate nell'atto di citazione, tanto nelle conclusioni, quanto nella motivazione dell'atto. Infatti, diversamente da quanto affermato dalla parte attrice anche negli scritti conclusivi, il processo civile non solo si fonda sul divieto di mutatio libelli, principio espresso dal n. 1 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., ma anche sul divieto di domande nuove, dovendo per esse senz'altro intendersi quelle non proposte sin nell'atto introduttivo del giudizio, anche con specifico riferimento ai valori monetari maggiori di quelli indicati nell'atto di citazione. Ne consegue che la domanda risarcitoria per poste non già individuate in citazione va dichiarata inammissibile, sì che si potrà, per l'effetto, tenere conto solo delle somme indicate nell'atto introduttivo.

Sempre preliminarmente va confermato il rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Milano nei confronti del Giudice del Lavoro, atteso che, come già chiarito dal precedente assegnatario del fascicolo con ordinanza del 29.9.2017, la scelta del sig. *omissis* di convenire *omissis* s.a.s. espressamente ai sensi dell'art. 2049 c.c. e il sig. *omissis* ai sensi dell'art. 2043 c.c. esclude la competenza del Giudice del lavoro, essendo specificamente azionata nei confronti dell'impresa la responsabilità del padrone-committente rispetto al fatto colposo del dipendente.

Tanto premesso nel merito, come già anticipato, occorre brevemente soffermarsi sulle fattispecie di responsabilità fatte valere da *omissis* nei confronti dell'impresa e del convenuto *omissis*.

Quanto alla prima si osserva che la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e il padrone o committente risponde del fatto doloso o colposo dei domestici o dipendenti, senza che sia prevista alcuna prova liberatoria per il preponente. La fattispecie risulta applicabile non solo tutte le volte che vi sia un rapporto di lavoro subordinato, ma anche ove la preposizione derivi da un rapporto di mero fatto, tanto che non sono essenziali né la continuità, né l'onerosità del rapporto, essendo sufficiente l'astratta possibilità per il preponente di esercitare un potere di supremazia o direzione. In altre parole il preponente risponde dei danni cagionati dal preposto quando le incombenze che ha affidato al preposto hanno reso possibile o hanno favorito la produzione dell'evento dannoso. Pertanto la responsabilità sussiste non solo quando sia configurabile una dipendenza causale diretta tra il fatto illecito e le mansioni affidate a quest'ultimo, ma anche quando tra detti elementi sussista un rapporto di occasionalità necessaria, vale a dire che l'incombenza affidata abbia determinato una situazione tale agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso e ciò anche ove il preposto abbia trasgredito agli ordini ricevuti e abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze.

Pertanto, nonostante la fattispecie invocata da parte attrice integri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che richiede solo che il comportamento colposo, o doloso, del preposto sia stato agevolato dall'assegnazione di compiti o incombenze da parte del padrone o committente, é in ogni caso vero che la responsabilità per essere affermata

richiede la prova del fatto posto in essere dal preposto e del nesso di causalità tra il fatto illecito posto in essere da quest'ultimo e l'evento dannoso.

Allo stesso modo la responsabilità aquiliana invocata, seppur in maniera non espressa nei confronti del convenuto *omissis*, presuppone la prova in capo all'attore di un comportamento doloso o colposo in capo al danneggiante che abbia cagionato l'evento dannoso.

Nel caso di specie si reputa che sia stata raggiunta la prova del fatto illecito colposo del convenuto *omissis* e che detto contegno abbia determinato la caduta delle reti sulla schiena di *omissis*, provocandone le lesioni lamentate.

In particolare, *omissis*.

A fronte di dette emergenze, va rilevato che l'art. 115 c.p.c. sancisce il principio secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti che le parti non abbiano provveduto tempestivamente e specificamente a contestare.

Il principio, già espresso tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, è stato inserito formalmente nella norma indicata con la legge n. 69/2009, ciononostante ad avviso della giurisprudenza detto principio permeava già il nostro ordinamento processuale. Secondo l'orientamento della giurisprudenza, infatti, "il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020).

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni assertive della controparte e non anche il contenuto dei capitoli della prova testimoniale, posto che da questi ultimi è possibile trarre elementi di prova solo in quanto siano stati ammessi e confermati dal teste" (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16908 del 27/06/2018). Peraltro "il convenuto, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p.c., deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ivi inclusa l'interpretazione delle clausole contrattuali, sulla cui valenza deve tempestivamente, integralmente ed irretrattabilmente esprimersi; sicché, se nulla abbia eccepito in relazione al significato di una determinata clausola ovvero, come nella specie, abbia concordato con la controparte sul suo significato, tale interpretazione deve considerarsi come pacifica, esonerando l'attore da qualsiasi prova al riguardo e rendendo inammissibile la contestazione successiva" (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017).

Alla luce di queste premesse si reputa che: *omissis*.

Peraltro alla luce dei fatti indicati, da ritenersi pacifici in causa, non può essere ritenuto sussistente alcun concorso di colpa del danneggiato.

Alle luce delle considerazioni che precedono, dei danni cagionati a *omissis* dovranno rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. l'impresa *omissis*, in solido con *omissis*, responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.p.c.

Occorre pertanto procedere alla liquidazione dei danni.

A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico-legale che vanno integralmente condivise per congruità e logicità delle stesse e che hanno accertato *omissis*.

Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di

Cassazione enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (7513/2018), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale é pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).

Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice "1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,1226,2056,2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarsi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui é già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come é confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")."

Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione.

Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del

predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti anatomico-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.

Al riguardo, si rammenta soltanto che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Rozzano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).

Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 56) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti la somma di euro 52.984,00 in moneta attuale e di euro 7.840,00 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 98,00 per l'inabilità parziale, tenuto conto della sofferenza allegata dall'attore e nei termini stimati dal E).

Con particolare riferimento alla "personalizzazione" del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "il grado di invalidità permanente espresso da un parere medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo "tenuto conto della gravità delle lesioni" (Cass. 23778/2014).

Nel caso di specie non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno, tenuto conto delle generiche allegazioni in termini di disagio da parte dell'attore, tali da ritenere che il valore della tabella, comprensivo del danno biologico e relazionale e della componente morale media, ben possa essere integralmente satisfattivo del danno lamentato.

Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato all'attualità, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, nella misura di euro 60.824,00.

Dagli importi indicati devono essere decurtate le somme ricevute dalla parte attrice ante causam. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum danno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso; invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario in virtù di un contratto di assicurazione, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: "il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno

risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto".

Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato.

Ne consegue che dalla somma di euro 52.984,00 deve essere decurtata la somma di euro 29.213,46 riconosciuta dall'INAIL a titolo di indennità da danno biologico permanente come da documentazione versata in causa dall'attore e non contestata dai convenuti. Diversamente da quanto indicato dalla società convenuta non può essere decurtato il maggior importo di euro 53.209,29, tenuto conto che la relativa voce comprende l'indennità riconosciuta come componente patrimoniale del danno da compromissione della capacità lavorativa. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui "In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee").

Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio per danno non patrimoniale ancora dovuto al sig. *omissis* occorre pertanto tenere conto di quanto già riconosciuto dall'INAIL a titolo di indennizzo di danno biologico, sì da liquidare all'attore il solo danno differenziale: sotto tale profilo, come risulta dall'attestazione di credito dell'INAIL alla data del 22/10/2015 prodotta in causa, va posta in detrazione la complessiva somma di euro 29.213,96, quale valore capitale della rendita per danno biologico alla data del 22/10/2015. Considerato che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi, quindi, a tal fine, rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che alla data della presente sentenza l'importo di euro 29.213,96 si è rivalutato in euro 30.227,39, sì da potersi quantificare l'ammontare dell'acconto in euro 30.227,39 in moneta attuale. Ne consegue che, detraendo dall'importo riconosciuto di euro 52.984,00 in moneta attuale l'ammontare della rendita INAIL, resa omogenea, di euro 30.227,39, il residuo credito riconoscibile all'attore a titolo di postumi permanenti è pari all'importo di euro 22.756,61 in moneta attuale, a cui va aggiunta la somma di euro 7.840,00 a titolo di inabilità temporanea per il complessivo importo, a titolo di danno non patrimoniale, di euro 30.596,61.

Sulle somme riconosciute in favore del sig. *omissis* sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni. La somma corrispondente al capitale riconosciuto alla data odierna (euro 60.824,00) deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto; l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento, corrispondente alla quantificazione della prestazione INAIL; sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma

(22.10.2015); dalla somma rivalutata alla data del 22.10.2015 deve detrarsi l'importo di euro 29.213,96 e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale.

Quanto, invece, al danno patrimoniale richiesto va in primo luogo escluso il riconoscimento delle somme lamentate a titolo di perdita di capacità lavorativa specifica, non solo perché il CTU nominato dott. *omissis* con motivazione ampia, logica e congrua ha escluso la sussistenza di compromissione della capacità lavorativa del sig. *omissis*, ma anche perché l'attore, che risulta assunto dall'impresa *omissis*, non ha dimostrato alcuna perdita reddituale cagionata dalla necessità di essere adibito a mansioni diverse.

Vanno invece riconosciute a titolo di danno patrimoniale, non solo le spese mediche riconosciute dal CTU come documentate in atti per l'importo di euro 271,00, ma anche quelle eziologicamente connesse con il sinistro, pur non potendosi a stretto rigore ritenere inquadrabili nel novero delle spese mediche, nella misura di complessivi euro 577,00.

Vanno riconosciute anche le spese per il viaggio aereo, prenotato dall'attore e che quest'ultimo non ha potuto affrontare a causa del sinistro, essendo stata programmata la partenza nell'arco di due mesi da sinistro, nel periodo in cui l'inabilità temporanea è stata stimata in prossimità del 50%, sì che deve presumersi che il danneggiato in prossimità del periodo di ferragosto del 2014 fosse di fatto impossibilitato a viaggiare.

Va pertanto riconosciuto il danno documentalmente dimostrato nella misura di euro 243,18.

Può essere riconosciuta a parte attrice, a titolo di spese stragiudiziali, la somma di euro 500,00 tenuto conto da fattura prodotta e delle produzioni documentali attestanti attività stragiudiziale svolta nell'interesse di *omissis*.

Pertanto il danno patrimoniale complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro va determinato nell'importo di euro 1.591,18.

Alla somma, come sopra determinata, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995). Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data delle singole fatture prodotte fino alla presente sentenza; sugli importi come sopra determinati, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.

I convenuti vanno condannati, in solido tra loro, a corrispondere a risarcire nei confronti di *omissis* i danni non patrimoniali e patrimoniali, che, tenuto conto delle emergenze che precedono, si liquidano rispettivamente in euro 30.596,61 ed in euro 1.591,18.

Va accolta la domanda di manleva formulata dal convenuto *omissis* s.a.s. nei confronti dell'assicurazione terza chiamata.

La parte convenuta ha dimostrato il titolo della pretesa, producendo in giudizio il contratto di assicurazione, che risulta coprire i danni oggetto della presente vertenza, né sul punto la compagnia terza chiamata ha provveduto a svolgere specifiche eccezioni e contestazioni.

Va respinta l'eccezione formulata dalla compagnia ex artt. 1913-1915 c.c. *omissis*.

L'assicurazione dovrà essere pertanto condannata a tenere indenne e manlevare l'impresa *omissis* da ogni somma che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere quelle sostenute da *omissis*; l'accoglimento della domanda di manleva comporta la soccombenza dell'assicurazione rispetto alla pretesa fatta valere da Co. s.a.s., sì che la terza chiamata dovrà essere condannata a rifondere quelle sostenute da quest'ultima. Sul punto viene infatti in applicazione il disposto dell'art. 91 c.p.c. e non la previsione contrattuale di copertura di spese legali richiamata da *omissis* assicurazioni s.p.a.

La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della semplicità delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.

Sempre in ragione del principio di soccombenza, le spese della CTU medico legale, già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico delle parti convenute.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accertata la responsabilità *omissis*, condanna *omissis* a risarcire *omissis*; in accoglimento della domanda di manleva proposta *omissis* corrispondere all'attore a titolo di risarcimento dei danni, per capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali in esecuzione della presente sentenza; pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU medico legale, come già liquidate in corso di causa; condanna *omissis* le spese di lite, che si liquidano in euro 793,70 per spese ed in euro 7.254,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; condanna *omissis* le spese di lite, che si liquidano in euro 7.254,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e CPA.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



WWW.LANUOVA.COM